

ALLEGATO 1

Parti dei territori dei Paesi terzi considerati come singoli mercati internazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) del decreto

PAESE TERZO	MERCATO DEL PAESE TERZO
CANADA	Columbia Britannica
CANADA	Alberta
CANADA	Saskatchewan
CANADA	Manitoba
CANADA	Ontario
CANADA	Quebec
CANADA	Nuovo Brunswick
CANADA	Nuova Scozia
CANADA	Isola del Principe Edoardo
CANADA	Terranova e Labrador
CANADA	Yukon
CANADA	Territori del Nord-Ovest
CANADA	Nunavut
CINA	Anhui
CINA	Fujian
CINA	Gansu
CINA	Guangdong
CINA	Guizhou
CINA	Hainan
CINA	Hebei
CINA	Heilongjiang
CINA	Henan
CINA	Hubei
CINA	Hunan
CINA	Jiangsu
CINA	Jiangxi
CINA	Jilin
CINA	Liaoning
CINA	Qinghai
CINA	Shaanxi
CINA	Shandong
CINA	Shanxi
CINA	Sichuan
CINA	Yunnan
CINA	Zhejiang
CINA	Municipalità di Shanghai
CINA	Municipalità di Pechino
CINA	Municipalità di Tientsin
CINA	Municipalità di Chongqing
CINA	Hong Kong (Regione Amministrativa Speciale)

FEDERAZIONE RUSSA	Distretto Federale Centrale
FEDERAZIONE RUSSA	Distretto Federale Meridionale
FEDERAZIONE RUSSA	Distretto Federale del Volga
FEDERAZIONE RUSSA	Distretto Federale del Caucaso Settentrionale
FEDERAZIONE RUSSA	Distretto Federale Nordoccidentale
FEDERAZIONE RUSSA	Distretto Federale degli Urali
FEDERAZIONE RUSSA	Distretto Federale Siberiano
FEDERAZIONE RUSSA	Distretto Federale dell'Estremo Oriente
STATI UNITI D'AMERICA	Alabama
STATI UNITI D'AMERICA	Alaska
STATI UNITI D'AMERICA	Arizona
STATI UNITI D'AMERICA	Arkansas
STATI UNITI D'AMERICA	California
STATI UNITI D'AMERICA	Carolina del Nord
STATI UNITI D'AMERICA	Carolina del Sud
STATI UNITI D'AMERICA	Colorado
STATI UNITI D'AMERICA	Connecticut
STATI UNITI D'AMERICA	Dakota del Nord
STATI UNITI D'AMERICA	Dakota del Sud
STATI UNITI D'AMERICA	Delaware
STATI UNITI D'AMERICA	Florida
STATI UNITI D'AMERICA	Georgia
STATI UNITI D'AMERICA	Hawaii
STATI UNITI D'AMERICA	Idaho
STATI UNITI D'AMERICA	Illinois
STATI UNITI D'AMERICA	Indiana
STATI UNITI D'AMERICA	Iowa
STATI UNITI D'AMERICA	Kansas
STATI UNITI D'AMERICA	Kentucky
STATI UNITI D'AMERICA	Louisiana
STATI UNITI D'AMERICA	Maine
STATI UNITI D'AMERICA	Maryland
STATI UNITI D'AMERICA	Massachusetts
STATI UNITI D'AMERICA	Michigan
STATI UNITI D'AMERICA	Minnesota
STATI UNITI D'AMERICA	Mississippi
STATI UNITI D'AMERICA	Missouri
STATI UNITI D'AMERICA	Montana
STATI UNITI D'AMERICA	Nebraska
STATI UNITI D'AMERICA	Nevada
STATI UNITI D'AMERICA	New Hampshire
STATI UNITI D'AMERICA	New Jersey
STATI UNITI D'AMERICA	New York
STATI UNITI D'AMERICA	Nuovo Messico
STATI UNITI D'AMERICA	Ohio
STATI UNITI D'AMERICA	Oklahoma
STATI UNITI D'AMERICA	Oregon

STATI UNITI D'AMERICA	Pennsylvania
STATI UNITI D'AMERICA	Rhode Island
STATI UNITI D'AMERICA	Tennessee
STATI UNITI D'AMERICA	Texas
STATI UNITI D'AMERICA	Utah
STATI UNITI D'AMERICA	Vermont
STATI UNITI D'AMERICA	Virginia
STATI UNITI D'AMERICA	Virginia Occidentale
STATI UNITI D'AMERICA	Washington
STATI UNITI D'AMERICA	Wisconsin
STATI UNITI D'AMERICA	Wyoming

ALLEGATO 2

Spese ammissibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

- L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Cumulo aiuti di Stato

- Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente decreto possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base, rispettivamente, ai regolamenti (UE) n. 2022/2472 o (UE) n. 651/2014.
- Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori ai livelli stabiliti al Capo III del regolamento (UE) n. 2022/2472 oppure al Capo III del regolamento (UE) n. 651/2014.

* * * * *

SPESE AMMISSIBILI PER LE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE DALLA A) ALLA D) DEL DECRETO MINISTERIALE

- a) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;
- b) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale (ad esempio, stampa, tv, radio, affissioni e merchandising) e i canali digitali (ad esempio, azioni web e new media tramite social network), che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti agroalimentari, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o sostenibilità;
- c) partecipazioni a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale;
- d) attività di divulgazione, informazione e formazione rivolta ad operatori del settore della distribuzione e del canale HO.RE.CA.

Per **i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** designati da *DOP* o *IGP* gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472:

- a) spese per l'organizzazione di attività dimostrative o azioni di informazione;
- b) spese per l'organizzazione di corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching;
- c) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese che producono il medesimo prodotto agricolo designato da *DOP* o *IGP* e che sono iscritte al pertinente *sistema di controllo e certificazione* della relativa *DOP* o *IGP*. Qualora le attività siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.

Per **i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** designati da *DOP* o *IGP* gli aiuti finanziano i seguenti costi, ai sensi dell'**articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472**:

- a) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
 - b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli.
- Le pubblicazioni di cui alla lettera b), non fanno riferimento al nome di un'impresa o a un marchio.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre:

- a) spese di iscrizione;
- b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti che saranno oggetto dell'azione promozionale;
- c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- e) premi simbolici fino a un valore di euro 1.000,00 per premio e per vincitore.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea designati da *DOP* o *IGP*:

- a) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari che producono un determinato prodotto agricolo designato da *DOP* o *IGP*, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
- b) spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali sui prodotti agricoli designati da *DOP* o *IGP*.

Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese che producono il medesimo prodotto agricolo designato da *DOP* o *IGP* e che sono iscritte al pertinente *sistema di controllo e certificazione* della relativa *DOP* o *IGP*. Qualora l'azione promozionale sia intrapresa da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione di partecipazione. Gli eventuali contributi dei non soci alle spese amministrative dell'associazione od organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi delle azioni promozionali intraprese.

Per **gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012** designati da *DOP* o *IGP*, ai sensi dell'**articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014**, i costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

Per **gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012** designati da *DOP* o *IGP*, ai sensi dell'**articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014**, sono ammissibili i seguenti costi:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative,

locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

* * * * *

SPESE AMMISSIBILI PER LE ATTIVITÀ PREVISTE
DALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA E) DEL DECRETO MINISTERIALE

- e) **costi di sviluppo, quale applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze, volti alla modifica dei disciplinari di produzione dei prodotti designati da *DOP* o *IGP*, che determinino, nel rispetto della tradizione, miglioramenti sotto il profilo della sostenibilità.**

Per **i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** designati da *DOP* o *IGP* sono ammissibili i seguenti costi, ai sensi dell'**articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472**:

- a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:
 - i) per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - ii) per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Qualora un organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche formano oggetto di contabilità separata.

Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale alle relative capacità di ricerca o ai risultati generati.

Per **gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012**, ai sensi dell'**articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014**, i costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale; ricerca industriale; sviluppo sperimentale; studi di fattibilità.) e rientrano nelle seguenti categorie:

- a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (UE) n. 651/2014, tali costi dei progetti di ricerca e sviluppo possono in alternativa essere calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il 20 %, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d). In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d).

I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

- a) il 70 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
- b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
- c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
- d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

Le intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate, fino a raggiungere un'intensità massima di aiuto pari al 70 % dei costi ammissibili, di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

* * * * *

SPESE AMMISSIBILI PER MISSIONI

Per missione si intende lo svolgimento di un'attività di servizio fuori dall'ordinaria sede di servizio (sia in territorio nazionale sia all'estero). Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio e l'impianto presso il quale il personale presta abitualmente servizio. Le missioni sono ammesse a liquidazione secondo le modalità ed i criteri previsti per il pubblico impiego.

È necessario che:

- sia presentato il provvedimento di autorizzazione alla missione (specificando nominativo dell'interessato, motivazione della missione, mezzo di trasporto usato, località della missione, giorno ed ora di inizio e di fine missione) firmato dal rappresentante legale del progetto;
- sia presentata la documentazione di spesa relativa a vitto, alloggio, trasporti extraurbani (treno, aereo, nave, mezzo proprio), trasporti urbani (taxi, metro, bus ecc.. se autorizzati);
- le spese siano state effettivamente sostenute e documentate tramite presentazione dell'originale del biglietto di viaggio o idoneo documento valido ai fini fiscali (che riporti la tratta percorsa, l'importo e la data). Per le spese relative ai pasti è ammesso anche lo scontrino cosiddetto "parlante", purché dallo stesso si evinca il tipo di esercizio comunque abilitato alla ristorazione o che fornisce il servizio, la descrizione della consumazione, la ragione sociale, i dati fiscali del

richiedente integrati sullo scontrino. Qualora accada che, in un solo documento fiscale, vengano indicati più coperti, sarà rimborsato l'equivalente di un solo coperto determinato dalla suddivisione del totale per il numero dei coperti.

Si fa presente altresì che:

- la scelta del mezzo di trasporto deve rispondere a criteri di efficienza e di economicità;
- l'uso di mezzo proprio (preventivamente autorizzato dal rappresentante legale del progetto) è ammesso esclusivamente nei casi di impossibilità ad utilizzare altro mezzo. Si procederà al rimborso chilometrico pari a 1/5 del costo di un litro di carburante, dietro presentazione di ricevuta di avvenuto pagamento o di scheda carburante;
- per i pedaggi autostradali si procederà al rimborso dietro presentazione di ricevuta di avvenuto pagamento;
- le spese di parcheggio e taxi non vengono rimborsate;
- per le spese di metro e bus si procederà al rimborso;
- in deroga a quanto sopra previsto, le spese per l'uso del taxi possono essere ammesse a liquidazione (presentando la ricevuta datata con l'indicazione del percorso effettuato) nei casi di:
 - dimostrata impossibilità di utilizzare il mezzo pubblico (sciopero, orario notturno) presentando idonea dichiarazione di chi ha svolto la missione, controfirmato dal rappresentante legale e da vagliarsi di volta in volta;
 - trasporto di materiale o strumenti occorrenti per l'espletamento dell'incarico particolarmente pesanti o ingombranti;
 - raggiungimento di destinazioni non servite da mezzi di trasporto pubblici o collegate in modo non agevole in relazione alla durata del tragitto, al numero di mezzi pubblici da utilizzare ed allo svolgimento dell'attività lavorativa o ad altri motivi oggettivi (orario di convocazione di una riunione, imprevisti ritardi nel viaggio, comprovata impossibilità di rispettare l'orario di partenza, protrarsi dell'incarico da svolgere).

Il provvedimento di autorizzazione alla missione indica espressamente quale delle suddette situazioni ha determinato l'approvazione all'utilizzo del taxi.

- per i voli aerei è richiesta, oltre alla copia conforme all'originale del biglietto, anche copia conforme all'originale della carta di imbarco o documento equivalente;
- è ammesso il rimborso delle spese di viaggio (treno, aereo, nave) anche in presenza di biglietti elettronici. Se sul biglietto elettronico il nome di chi ha pagato il viaggio è diverso dal nome del passeggero (incaricato della missione) non si può procedere al rimborso;
- al personale inviato in missione spetta il rimborso delle spese di agenzia, purché idoneamente giustificate con fattura o ricevuta fiscale;
- è ammesso l'uso di foresterie o altre strutture ricettive se più convenienti degli alberghi. Nel caso di uso di foresteria è ammesso il rimborso della spesa sostenuta dietro presentazione di regolare ricevuta quietanzata comprovante l'avvenuto pagamento;
- i limiti di spesa per viaggi, vitto e alloggio variano in funzione del livello di appartenenza del personale, come di seguito specificato:

Dirigenti e personale esterno assimilabile alla dirigenza:

Treno - Biglietto di I o II classe. Prenotazione posto.

Aereo- Classe economica e mezzi di collegamento con l'aeroporto quali autobus o treno - Tasse d'imbarco, Spese di agenzia.

Nave - Biglietto di I o II classe ed eventuali oneri di prenotazione e tasse di imbarco.

Vitto

Per missioni di durata tra le 6 e le 12 ore spetta il rimborso di un solo pasto al giorno (30,55 euro), mentre per missioni di durata > 12 ore spetta il rimborso di due pasti giornalieri (61,10). Qualora spetti il rimborso di due pasti, gli importi possono essere congruati fra loro entro il limite massimo fissato per due pasti.

Alloggio - 4 ****

In caso di indisponibilità di camere singole è ammesso il rimborso della camera doppia uso singola, dietro dichiarazione dell'albergatore. È escluso il rimborso delle spese per mance, frigo bar, per servizi alberghieri speciali e per altre categorie di spese extra.

Personale di elevata professionalità, personale tecnico amministrativo:

Treno - Biglietto di II classe. Prenotazione posto.

Aereo- Classe economica e mezzi di collegamento con l'aeroporto quali autobus extraurbano o treno - Tasse d'imbarco, Spese di agenzia.

Nave - Biglietto di II classe ed eventuali oneri di prenotazione e tasse di imbarco.

Vitto

Per missioni di durata tra le 6 e le 12 ore spetta il rimborso di un solo pasto al giorno (22,26 euro), mentre per missioni di durata > 12 ore spetta il rimborso di due pasti giornalieri (44,26). Qualora spetti il rimborso di due pasti, gli importi possono essere congruati fra loro entro il limite massimo fissato per due pasti.

In caso di indisponibilità di camere singole è ammesso il rimborso della camera doppia uso singola, dietro dichiarazione dell'albergatore. È escluso il rimborso delle spese per mance, frigo bar, per servizi alberghieri speciali e per altre categorie di spese extra.

Eventuali maggiori spese sostenute dal beneficiario rispetto agli importi previsti dal presente allegato sono a carico dello stesso e non sono rendicontabili ai sensi del presente decreto.